Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 12 dicembre 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

(Causa C-657/13)

(2014/C 71/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Hilden

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 TFUE il fatto che una normativa nazionale stabilisca che il trasferimento, nell'ambito di una medesima impresa, di un bene economico da una stabile organizzazione nazionale ad una stabile organizzazione estera costituisce un prelevamento di beni aziendali destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, sicché, per effetto dell'emersione di riserve latenti, viene in essere un utile da prelevamento di beni aziendali, e che un'ulteriore normativa nazionale offra la possibilità di ripartire uniformemente tale utile su cinque o dieci esercizi annuali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 13 dicembre 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-659/13)

(2014/C 71/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: C & J Clark International Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

— Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 ([1]) del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, paragrafo 5) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 ([2]) del Consiglio], considerato che la Commissione non ha esaminato le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base.

— Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base.

— Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base.

— Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 17 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che i produttori dell'industria comunitaria insufficiente hanno cooperato così da consentire alla Commissione di effettuare una valida valutazione del pregiudizio e, di conseguenza, una valida valutazione del nesso di causalità.

— Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 3, paragrafo 2) del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio] e l'articolo 253 CE, considerato che materiale probatorio nel fascicolo dell'inchiesta ha mostrato che il pregiudizio per l'industria comunitaria era stato valutato utilizzando dati materialmente erronei, e considerato che detto regolamento controverso non fornisce spiegazioni riguardo al motivo per cui tale prova è stata ignorata.

— Se il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio], considerato che gli effetti di altri elementi, dei quali è noto che arrechino pregiudizio, non sono stati adeguatamente separati e distinti dagli effetti delle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

— In quale misura i giudici degli Stati membri possano basarsi sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio effettuata dalla Corte di giustizia nell'ambito delle cause C-249/10 P, Brosmann e C-247/10 P, Zhejiang Aokang, per considerare che non erano legalmente dovuti dazi ai sensi dell'articolo 236 codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92 ([3]) del Consiglio] relativamente a imprese che, proprio come le ricorrenti nelle cause Brosmann e Zhejiang Aokang, non erano state oggetto di campionamento, avendo però presentato domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale che non erano state esaminate.

([1]) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).

([3]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 13 dicembre 2013 — VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija», Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

(Causa C-664/13)

(2014/C 71/15)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Appellanti: VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija», Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Appellato: Kaspars Nīmanis

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE ([1]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in combinato disposto con il considerando 2, prima frase, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui l'unico mezzo per dimostrare la residenza normale di una persona in detto Stato (Lettonia) è costituito dal domicilio dichiarato di tale persona. L'espressione «domicilio dichiarato» deve essere intesa come l'obbligo della persona, ai sensi della normativa nazionale, di iscriversi a un registro nazionale per comunicare la sua reperibilità all'indirizzo dichiarato ai fini dei rapporti giuridici intrattenuti con lo Stato membro e l'amministrazione locale.

([1]) GU L 403, pag. 18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 17 dicembre 2013 — VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» e Nemaniūnas

(Causa C-671/13)

(2014/C 71/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti: VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» e Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Resistenti: Vitoldas Guliavičius e AB bankas «Snoras», in fallimento

Questioni pregiudiziali

1) Se il combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'allegato I, punto 12, della direttiva 94/19 ([1]) sia da comprendere e da interpretare nel senso che, qualora uno Stato membro escluda dal beneficio della garanzia i depositanti di un ente creditizio che possiedono titoli di debito (certificati di deposito) emessi da quest'ultimo, tale esclusione possa essere applicata solo nel caso in cui tali certificati di deposito presentino (possiedano) tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39 ([2]) (tenendo anche conto di altri atti del diritto dell'Unione, come ad esempio del regolamento n. 25/2009 della Banca centrale europea), tra cui la negoziabilità sul mercato secondario;

2) se, qualora lo Stato membro interessato scelga di trasporre le direttive 94/19 e 97/9 ([3]) nel diritto nazionale in modo tale che i sistemi di protezione dei depositanti e degli investitori siano attuati in uno stesso atto legislativo (una stessa legge), il combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'allegato I, punto 12, della direttiva 94/19, e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 siano da comprendere e da interpretare, con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9, nel senso che i titolari di certificati di deposito e di obbligazioni non possono non essere coperti da alcuno dei sistemi di protezione (di garanzia) ai sensi delle citate direttive;